

---

## **PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER L' ISTRUZIONE PARENTALE**

L'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna o homeschooling, è la scelta di una famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli. Può coprire tutto il percorso di studi, dalle scuole primarie fino al termine dell'obbligo scolastico previsto per almeno dieci anni (fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni).

Secondo le leggi italiane, l'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole primarie e secondarie statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente.

Qualora i genitori decidano di ricorrere all'educazione parentale, la responsabilità dell'assolvimento dell'obbligo scolastico viene assunta direttamente dalla famiglia.

### **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

#### **Costituzione italiana**

**Art. 30** – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (...).

**Art. 33** – (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale (...).

**Art. 34** – La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è gratuita.

#### **D.L. n. 297/1994, art. 111 (Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico)**

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

#### **Decreto ministeriale n. 489/2001, art. 2 comma 1:**

“Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”.

#### **Decreto Legislativo n. 76/2005, art. 1 (Diritto- dovere all'istruzione e alla formazione), comma 4**

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

#### **Circolare 93 del 23/12/2005**

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniora alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.

#### **Nota ministeriale 5693 del 20 giugno 2005: (...)**

- i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta “una tantum” ma confermarla anno per anno;
- tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;
- la capacità tecnica da accertare mira a garantire l'interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati.

#### **Legge n.296/2006, art. 1, comma 622:**

“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età.”

### **Circolare n. 35 del 23/12/2010**

All'obbligo si adempie: (...) -con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

1. ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; (...)

### **Circolare ministeriale n. 110 del 29/11/2011**

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

I genitori che desiderano intraprendere la strada dell'istruzione parentale devono:

- a. formulare una dichiarazione scritta da consegnare alla scuola di riferimento del bambino, con la quale scelgono di avvalersi dell'istituto dell'Istruzione Parentale.
- b. Allegare alla dichiarazione l'autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità economiche di provvedere a tale forma di istruzione se intendono farla autonomamente o in alternativa l'intenzione di appoggiarsi a docenti privati

### **Decreto legislativo n 62/2017, art. 23:**

" In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

### **Decreto ministeriale 8 febbraio 2021, art. 3 e 4:**

Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Requisiti di ammissione.

Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento.

### **OM esami di Stato Primo ciclo n. 52 del 3 marzo 2021 - a.s. 2020/2021**

## **OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

(...) L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà”;

- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 13/23 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

## **MODALITÀ E VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO**

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell'Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l'importanza del costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

## ADEMPIMENTI

- La famiglia deve presentare ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale alla scuola "del territorio di residenza", da intendersi per il primo ciclo come l'istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell'alunno, per il secondo ciclo l'istituzione scolastica più vicina tra quelle nella cui offerta formativa è presente l'indirizzo di studio prescelto; in entrambi i casi va ritenuta possibile la presentazione della domanda anche a una scuola paritaria compresa nello stesso ambito territoriale.
- La scelta dell'istruzione parentale, come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, va comunicata all' Autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 D.lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l' iscrizione.
- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli.
- Dal momento in cui l'istituzione scolastica riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. Come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 sopra citata, la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione.
- Alla famiglia non va richiesto né imposto preventivamente un progetto didattico-educativo, che dovrà invece essere presentato contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità; in tale occasione la scuola sede di esame ne verificherà la coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo richiedendo le eventuali integrazioni.
- L' esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se ("di norma", quindi salvo specifica motivazione) sempre all'interno del territorio di riferimento come sopra definito; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza.

- Al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- In caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che come detto rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.
- L'istituzione scolastica è responsabile della registrazione al SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità.